Cassazione civile sez. II - 19/11/1992, n. 12364. Pres. Parisi. Est. Marotta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso dell'avv.to B. B. - che assumeva di essere creditore nei confronti di D. G. della somma di lire 2.339.443 per prestazioni professionali eseguite a favore dello stesso e relative alla trattazione di una causa davanti al Tribunale ed alla Corte di Appello di Milano, come da parcella liquidata dal competente Consiglio dell'Ordine - il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto dell'8 febbraio 1982 ingiungeva al G. di pagare detta somma con gli interessi e le spese della procedura monitoria.

Avverso tale decreto proponeva opposizione il G., deducendo:

che la causa, nella quale il B. aveva prestato la sua attività professionale, aveva un valore inferiore a lire 1.500.000, onde su tale scaglione andavano calcolati i diritti e gli onorari e non già su quello delle cause di valore superiore a lire 10.000.000, come preteso dal professionista;

che, inoltre, gli onorari ed i diritti della parcella dovevano essere dimezzati sino al 27 maggio 1974, data in cui il B. da procuratore era divenuto avvocato;

che la somma di lire 1.399.428 allo stesso versata era più che sufficiente per coprire quanto dovutogli;

che, in ogni caso, non poteva non tenersi conto dell'esito disastroso della causa di appello, la quale peraltro era stata proposta dal professionista non certo nell'interesse di esso G., al quale la somma dovuta a titolo risarcitorio era stata già versata a saldo prima della impugnazione della sentenza onde niente altro poteva pretendere;

che nel comportamento del B. erano ravvisabili gli estremi della colpa professionale;
che, perciò, lo stesso doveva essere condannato a rimborsargli la somma di lire 789.611, versata alla controparte a titolo di spese e competente del giudizio di appello in conseguenza della dichiarata soccombenza di esso opponente.
Il B. si costituiva e contestava la fondatezza della opposizione, assumendo:
che il valore della controversia era superiore a lire 10.000.000, in quanto il convenuto Do. T., nella causa promossa dal G. contro di lui e la Compagnia assicuratrice della di lui responsabilità civile per fatti inerenti alla circolazione di un'autovettura Mercedes di proprietà dello stesso (la s.p.a. "OMISSIS"), aveva proposto domanda riconvenzionale per circa 18.000.000 di lire;
che, perciò, i diritti e gli onorari erano stati correttamente calcolati e fondatamente si era lamentato, con l'impugnazione, della diversa liquidazione operata dal Tribunale, e peraltro immotivatamente;
che a ragione si era, con la impugnazione, lamentato anche del fatto che il Tribunale non avesse posto a carico esclusivo dei convenuti le spese della consulenza tecnica medico-legale, disposta per accertare la entità delle lesioni personali riportate dal convenuto T. nell'incidente ai fini della istruzione della domanda in riconvenzione proposta dallo stesso, spese che il giudice istruttore aveva posto, in via provvisoria, a carico solidale delle parti, e, quindi, anche del G., che era parte del giudizio, mentre non lo era la società Lloyd Internazionale, assicuratrice della responsabilità civile del G. medesimo per fatti inerenti alla circolazione dell'autocarro dello

stesso coinvolto nell'incidente, anche se detta società di fatto aveva anticipato le spese in argomento;
che non si poteva fondatamente affermare che egli avesse proposto l'impugnazione nel suo esclusivo interesse e senza informarne adeguatamente il cliente, il quale aveva rilasciato la procura per il giudizio, autorizzandolo ad agire per il recupero delle maggiori somme dovute, essendogli stato fatto presente che l'importo percepito copriva a stento le sue competenze, che doveva comprendere anche le spese e gli onorari relativi al procedimento penale instaurato a seguito della querela presentata dal T., costituitosi parte civile, e nel quale il G. lo aveva nominato suo difensore;
che, pertanto, la sua condotta non meritava censura.
Con sentenza dell'11 aprile 1983, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava il B. a pagare in favore del G. lire 283.478 - quale differenza fra la maggior somma ricevuta dal cliente (lire 1.319.728) e quanto spettantegli per le prestazioni relative al giudizio di primo grado (calcolate in lire 1.036.250 sul presupposto del valore della causa sino a lire 1.500.000) - e lire 789.611, a titolo di risarcimento di danni, con la rivalutazione del 30% e le spese del processo.
E tale decisione - alla quale il Tribunale perveniva ritenendo fondata la tesi dell'opponente in punto di valore della controversia sulla considerazione che nessuna domanda riconvenzionale era stata proposta nei confronti del G., essendo detta domanda stata avanzata nei riguardi della società assicuratrice Lloyd Internazionale, la quale, peraltro, non era neppure in causa, e reputando sussistente la colpa professionale del B. nella proposizione dell'appello anche in punto di

spese della consulenza tecnica medico-legale, queste potendo essere richieste solo da chi le aveva sopportate - veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano, che, con sentenza dell'8 ottobre 1985, rigettava il gravame proposto dal B., cui aveva resistito il G..

Osservava la Corte del merito che:

- era palesemente infondato il motivo di appello secondo cui erroneamente il primo giudice aveva stabilito essere il valore della causa, nella quale il B. aveva prestato la sua opera professionale, ricompreso fra lire 500.000 e lire 1.500.000, senza tener conto della domanda riconvenzionale spiegata dal T. e quantificata in circa lire 18.000.000; è, infatti, vero - precisava la Corte del merito - che il valore di una controversia si determina in relazione alle domande proposte da ciascuna delle parti, e, quindi, anche con riguardo a quelle proposte in riconvenzione da parte convenuta, ma non è men vero che il problema si pone soltanto quando una domanda riconvenzionale sia stata proposta contro l'attore, e, nella specie, risultava pacificamente dagli atti che il convenuto T. ebbe a proporre la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile del G. per fatti inerenti alla circolazione dell'autocarro del medesimo (la società Lloyd Internazionale) "e non già del G., il quale, pertanto, non ne poteva rimanere coinvolto a nessun titolo"; anzi - aggiungeva la Corte del merito - nessuna domanda doveva ritenersi essere stata proposta dal T., giacché non era in causa la società assicuratrice nei confronti della quale avrebbe voluto proporla, e al riguardo non valeva opporre, come l'appellante opponeva, che comunque della pretesa del T. si era "dissertato" e che il giudice istruttore aveva anche disposto consulenza tecnica medico-legale sulla persona del nominato

convenuto, non potendo tutto ciò all'evidenza influire sulla determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese, cosa, questa, interessante la questione "de qua";
- infondata era altresì la censura secondo cui il primo giudice - nel ritenere che il G. non potesse impugnare la sentenza 3 febbraio 1978 del Tribunale di Milano per omessa statuizione sulle spese della consulenza tecnica medico-legale sulla persona del T., non essendo legittimato perché tali spese erano state pagate dalla società assicuratrice Lloyd Internazionale - aveva omesso di considerare:
a) - che dette spese erano state provvisoriamente poste a carico solidale delle parti, onde era necessaria una pronuncia definitiva per farle gravare, come le altre, sui convenuti soccombenti;
e b) - che la relativa domanda tendeva ad ottenere la declaratoria sulla sorte di tali spese e non la condanna dei convenuti a rimborsargli il relativo importo. Innanzi tutto - precisava al riguardo la Corte del merito - la richiesta di "porre a carico dei convenuti..... le spese di consulenza tecnica d'ufficio" non si prestava alla prospettata interpretazione, essendo evidente che con essa non una sentenza dichiarativa si invocava dal giudice, ma un comando, e, quindi, una condanna; ma - continuava la Corte del merito, concludendo sul punto - anche a voler accedere a siffatta tesi, non per questo l'indagine sulla sussistenza dei requisiti della legittimazione e dell'interesse ad agire avrebbe portato ad un diverso risultato: tali requisiti, invero, mancavano in ogni caso, sia perché, essendo stata la somma corrisposta per l'intero al C.T.U., questi non avrebbe potuto pretendere alcunché dal G. nè quale condebitore solidale nè ad altro titolo (donde la carenza di interesse alla impugnazione anche se intesa ad ottenere una sentenza

dichiarativa), sia perché, come esattamente osservato dal primo giudice, essendo state le spese della consulenza (relative, oltre tutto, ad un rapporto processuale al quale il G. era estraneo) anticipate per intero dalla società assicuratrice, soltanto questa era legittimata a chiederne il rimborso;

- la infondatezza, e quindi la reiezione, dei motivi suddetti, con i quali il B. aveva contestato la ritenuta sussistenza della sua responsabilità professionale, comportava la conferma della impugnata decisione anche sotto tale aspetto: ma - aggiungeva la Corte del merito - non si poteva non sottolineare che il B., non solo aveva compiuto una errata valutazione tecnica su questioni la cui soluzione non presentava difficoltà, ma quanto, dopo aver consegnato al G. la somma di lire 940.000 "a saldo di quanto dovuto(mi) in forza della sentenza n. 1166-78 del Tribunale di Milano" (v. doc. 3 nel fascicolo dell'appellato) si era fatto rilasciare la procura per impugnare la sentenza nell'interesse della società assicuratrice Lloyd Internazionale senza peraltro preoccuparsi di ottenere da questa garanzie sul pagamento delle spese in caso di soccombenza.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. sulla base di tre motivi di censura.

Il G. resiste con controricorso.

entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il B. - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 36 c.p.c., e 6 D.M. 23 dicembre 1976, nonché contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c.) - censura la impugnata

sentenza, per avere la Corte del merito - ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti ad esso ricorrente per l'opera professionale prestata in favore del G. nella causa civile da quest'ultimo promossa contro Do. T. e la s.p.a. OMISSIS, assicuratrice della responsabilità civile dello stesso per fatti connessi alla circolazione di un autoveicolo del medesimo, davanti al Tribunale di Milano, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi il 29 febbraio 1972 - ritenuto che il valore della predetta causa fosse compreso fra lire 500.000 e lire 1.500.000.

Erroneamente la Corte del merito - sostiene il ricorrente - non aveva, ai fini suddetti, tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto T. per risarcimento di danni quantificati in circa lire 18.000.000, desumendosi chiaramente dagli artt. 10 e 36 c.p.c. che, ai fini della determinazione del valore della causa, si debba tenere conto delle domande riconvenzionali.

Il motivo non è fondato.

È indubbiamente esatto che, ai fini della determinazione del valore della controversia, si debba avere riguardo alle domande proposte da ciascuna delle parti e, quindi, anche a quelle proposte in riconvenzione da parte convenuta (che in senso tecnico e proprio sono le domande spiegate contro l'attore).

Ma, nel caso in esame, la Corte del merito non ha affatto disatteso questo principio con la statuizione censurata.

Il giudice di appello, infatti, ha semplicemente osservato che, nella specie, non solo nessuna domanda riconvenzionale era stata proposta nei confronti dell'attore (D. G.), ma che la domanda esposta dal convenuto T. nel suo scritto difensivo, e prospettata come

indirizzata nei soli confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile del G. per fatti concessi alla circolazione del di lui autocarro, in realtà non risultava essere stata proposta nei confronti di alcuno, giacché non era in causa la predetta compagnia assicuratrice, nei confronti della quale il T. avrebbe voluto proporla.
Così stando le cose, è giuridicamente ineccepibile l'affermazione della Corte del merito, secondo cui nel caso di specie non poteva neppure prospettarsi il caso della introduzione nel processo di ulteriori domande oltre a quella proposta dall'attore, con la conseguenza che esattamente si era ritenuto che il valore della causa dovesse essere determinato soltanto in relazione ad essa.
Il fatto, opposto dal ricorrente B. anche in questa sede - che, comunque, nel processo "de quo" la "domanda" del T. formò oggetto di dibattito tra le parti, tanto che, in ordine ad essa, si svolse un'attività di carattere istruttorio, disposta dal giudice istruttore, anche con l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del T., il quale lamentava di aver subito lesioni nell'incidente stradale, e che solo in sede di decisione tale domanda venne dal Collegio, che così disattese l'operato del giudice istruttore, dichiarata inammissibile perché "proposta nei soli confronti dell'istituto assicuratore del camion tg. MI F 90992 di proprietà di G. D.... e cioè nei confronti di un soggetto che non è parte in causa" - avrebbe al più potuto essere considerato nella valutazione complessiva della vicenda processuale, ma non può essere revocato in dubbio che esso, come esattamente osservato dalla Corte del merito, non potesse in alcun modo, dati i principi sopra ricordati influire sulla determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti.

Con il secondo motivo, il ricorrente - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 339 e segg. c.p.c., nonché motivazione contraddittoria sul punto (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) - censura ulteriormente l'impugnata sentenza, per avere la Corte del merito, confermando sul punto la statuizione del primo giudice, ritenuto che il G. non potesse impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 1978 per omessa statuizione sulle spese della consulenza tecnica medico-legale di ufficio eseguita sulla persona del T., non essendo legittimato a chiedere il rimborso delle dette spese, liquidate dal giudice istruttore in favore del C.T.U., che erano state pagate dall'istituto assicuratore e non da lui, e, conseguentemente, che sussistesse a carico di esso ricorrente, che tale impugnazione aveva proposto per il G., un altro motivo di addebito per responsabilità professionale, in aggiunta a quello ravvisato nella proposizione della impugnazione, sempre per conto del G., per ottenere la liquidazione delle spese giudiziali in un importo maggiore in relazione ad un ritenuto maggior valore della causa.

Il G. - osserva in proposito il ricorrente - con la impugnazione "de qua", non ebbe affatto a chiedere il rimborso di quanto versato dall'istituto assicuratore (la compagnia assicurazioni Lloyd Internazionale), ma - premesso che le spese "de quibus" erano state poste dal giudice istruttore provvisoriamente a carico solidale delle parti (e, quindi, anche a carico suo) - si limitò a chiedere che, in parziale riforma sul punto della sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 1978 che non aveva provveduto in merito, esse, in sede di regolamento definitivo delle spese, fossero invece poste a carico dei convenuti soccombenti (e cioè dal T. e della s.p.a. "OMISSIS") o del solo T., come avvenuto per le altre spese.

E quella invocata - continua il ricorrente - non era una pronuncia costitutiva di condanna, ma una pronuncia meramente dichiarativa, che il G. - parte nel processo "de quo" e quindi gravato dall'obbligo solidale di cui al provvedimento di liquidazione delle spese in favore del C.T.U. emesso dal giudice istruttore - aveva il diritto di chiedere e di ottenere.

Il motivo è fondato.

Innanzi tutto, va osservato che, in realtà, come emerge dagli atti e come viene riportato nella sentenza impugnata, il G., con la impugnazione in questione, non chiese affatto il rimborso, nè per intero nè in parte, della somma liquidata dal giudice istruttore a favore del C.T.U., che egli non aveva pagato e che era stata invece versata da altri, ma, come esattamente afferma il ricorrente, semplicemente che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 1978 che aveva omesso di provvedere sul punto, fossero poste a carico dei convenuti soccombenti (e cioè del T. e della s.p.a. "OMISSIS") o del solo T., come avvenuto per le altre, le spese liquidate dal giudice istruttore a favore del C.T.U. e dallo stesso poste provvisoriamente a carico solidale delle parti (e, quindi, anche a carico suo), salvo diverso regolamento al definitivo.

Ora, è di tutta evidenza che, con siffatta istanza spiegata con l'impugnazione "de qua", il G. non chiedeva affatto una pronuncia di condanna dei convenuti in suo favore, ma semplicemente che si precisasse (e, in sostanza, si dichiarasse) che le dette spese - le quali, in forza del provvedimento provvisorio del giudice istruttore adottato con salvezza di un diverso regolamento al definitivo, gravavano intanto anche su di lui - rimanevano definitivamente solo

a carico dei convenuti, risultati soccombenti (sui quali già gravavano in forza del provvedimento del giudice istruttore).

E la Corte del merito - nell'escludere, anche nel caso si fosse acceduto a tale tesi sostenuta dal ricorrente B., l'interesse del G. a proporre l'impugnazione "de qua" avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 1978 per l'omessa statuizione sulla sorte definitiva delle spese della espletata consulenza tecnica medico-legale di ufficio - ha omesso di considerare al riguardo - che il rilievo ha carattere di decisività - che l'istituto assicuratore che aveva pagato le spese in questione (la Compagnia assicurazioni Lloyd Internazionale), estraneo al processo e quindi non tenuto a pagare alcunché in base al provvedimento del giudice istruttore che aveva posto le dette spese provvisoriamente a carico solidale delle parti, con l'eseguito pagamento aveva adempiuto un'obbligazione di queste ultime (e, quindi, di altri) e che, di conseguenza, lo stesso avrebbe potuto agire (oltre che, nel concorso delle condizioni richieste, con l'azione di indebito oggettivo ex artt. 2033 e segg. c.c. - v. Cass. 7 luglio 1980 n. 4340 -, il cui eventuale esito positivo avrebbe - rimanendo fermo quanto disposto dal giudice istruttore col provvedimento in discorso - fatto rivivere la obbligazione del G.) con le azioni del caso nei confronti di uno o più dei debitori solidali e, quindi, anche nei confronti del T. e della s.p.a. "OMISSIS", i quali, a loro volta, avrebbero avuto azione di regresso "pro quota" nei confronti del G., condebitore solidale alla stregua del provvedimento del giudice istruttore, fonte della obbligazione in argomento.

Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2236 e segg. C.C., e contraddittorietà di motivazione sul punto (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) - censura, infine,

la impugnata sentenza, per avere la Corte del merito ritenuto sussistente la responsabilità professionale di esso ricorrente in relazione alla proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 1978.

La sua asserita responsabilità professionale - sostiene il ricorrente -, affermata dalla Corte del merito in relazione alla ritenuta infondatezza dell'appello di cui sopra ed all'assunto connesso e conseguente che esso ricorrente avrebbe proposto il gravame nell'interesse della società assicuratrice e non del cliente, appariva basata su presupposti errati ed infondati.

Il motivo è sostanzialmente fondato per le considerazioni che seguono.

Dalla impugnata sentenza risulta che la responsabilità professionale del ricorrente è stata affermata sulla base di una valutazione complessiva dei fatti addebitati al legale e non già alla stregua di una valutazione distinta e separata dei fatti medesimi, dei quali ognuno fosse stato ritenuto di per sè sufficiente a concretizzare ed a costituire la suddetta responsabilità.

Ora, la ritenuta fondatezza del secondo motivo, con il conseguente accoglimento di esso, e la eventualità di una revisione del giudizio in ordine alla affermata esclusione di un interesse del G. ad impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 1978 per la omessa statuizione sulla sorte delle spese della espletata consulenza tecnica medico-legale di ufficio, eseguita sulla persona del T., con ogni altro elemento della vicenda processuale valutabile con riferimento alla dedotta colpa del legale, impongono che si proceda ad un nuovo esame del punto.

Per tutte le considerazioni innanzi esposte, va rigettato il primo motivo del ricorso e vanno, invece, accolti il secondo ed il terzo motivo dello stesso.

Di conseguenza, la impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata ad altro giudice, di pari grado, che si designa in una diversa Sezione della stessa Corte di Appello di Milano, la quale, nel riesaminare i punti relativi alle censure accolte, si atterrà ai principi ed ai rilievi come sopra enunciati ed esposti.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M

la Corte così provvede:

rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo e terzo motivo dello stesso; cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1990.